

Codice A1614A

D.D. 10 giugno 2021, n. 372

PSR 2014-2020, op.12.2.1."Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000". DD n. 257 del 21/04/2021 e n. 298 del 13/05/2021. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento - campagna 2021 - e modifica delle Istruzioni alla presentazione.



ATTO DD 372/A1614A/2021

DEL 10/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1614A - Foreste

OGGETTO: PSR 2014-2020, op.12.2.1."Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000". DD n. 257 del 21/04/2021 e n. 298 del 13/05/2021. Proroga dei termini per la presentazione delle domande di pagamento - campagna 2021 - e modifica delle Istruzioni alla presentazione.

VISTA la determinazione del Settore Foreste n. 257 del 21/04/2021 con la quale:

- è stata fissata al 22 aprile 2021 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di pagamento dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2020. "Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000" per la campagna 2021 e sono state pubblicate le relative istruzioni;
- sono stati stabiliti i termini ultimi per la presentazione telematica delle domande di pagamento iniziali e di modifica, nelle more del recepimento a livello nazionale del Regolamento (UE) 540 del 26 marzo 2021;

VISTO il D.M. n. 215187 del 10 maggio 2021 "*Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021*" che stabilisce che per l'anno 2021, le Autorità di gestione dei Programmi di sviluppo rurale e gli Organismi pagatori possono fissare, fino al 15 giugno 2021 il termine per la presentazione, rispettivamente, delle domande di sostegno e delle domande di pagamento per gli aiuti a superficie e le misure connesse agli animali nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In caso di posticipazione al 15 giugno 2021, le modifiche alla domanda di pagamento, apportate ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014, possono essere comunicate per iscritto all'autorità competente entro il 30 giugno 2021;

VISTA la determinazione del Settore Foreste n. 298 del 13/05/2021 con la quale sono stati prorogati i termini ultimi per la presentazione delle domande iniziali e di modifica dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2020 “*Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000*” - campagna 2021, come previsto dal DM n. 215187 del 10 maggio 2021, e sono state aggiornate con le nuove scadenze le istruzioni per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO che il D.M. n. 215187 del 10/05/2021 è stato modificato dal D.M. n. 264094 del 08/06/2021, fissando rispettivamente al 25 giugno e al 12 luglio le date ultime per la presentazione delle domande iniziali di pagamento e delle domande di modifica;

RITENUTO quindi OPPORTUNO prorogare nuovamente i termini ultimi per la presentazione delle domande iniziali e di modifica dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2020, come previsto dal DM n. 264094 del 08/06/2021, e aggiornare con le nuove scadenze le istruzioni per la presentazione delle domande;

tutto ciò premesso;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001;
- visto gli articoli 17 e 18 della l.r. 23/2008;

DETERMINA

1. di prorogare i termini ultimi per la presentazione delle domande iniziali e di modifica dell'Operazione 12.2.1 del PSR 2014-2020 “*Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000*” - campagna 2021, come sotto riportati:

data scadenza presentazione domanda iniziale	25/06/2021
data scadenza domanda di modifica	12/07/2021
termine ultimo (con eventuali penalità) per la presentazione delle domande iniziali e/o di modifica	20/07/2021

2. di approvare le "Istruzioni per la presentazione delle domande di pagamento per il mantenimento degli impegni" in allegato al presente atto per farne parte integrante (Allegato 1), in sostituzione dell'Allegato 1 della determinazione del Settore Foreste n. 298 del 13/05/2021.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di

prescrizione previsto dal Codice Civile.

Ai fini dell'efficacia del presente atto si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione Trasparenza, Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, Atti di concessione.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1614A - Foreste)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



FEASR – FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020



ALLEGATO 1 – ISTRUZIONI PRESENTAZIONE DOMANDE CAMPAGNA 2021

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr>

DIREZIONE Ambiente, Energia e Territorio

SETTORE Foreste

Misura 12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

Sottomisura 12.2 - Pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000

Operazione 12.2.1 - Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000

BANDO n° 1 / 2021.

SCADENZA – Domande iniziali: 25 giugno 2021

Domande modifica: 12 luglio 2021

Termine ultimo domande iniziali e/o modifica: 20 luglio 2021

INDICE

1	DEFINIZIONI	3
2	AMBITO DI APPLICAZIONE	3
3	BENEFICIARI	3
4	CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	4
4.1	DOMANDA IN MODALITA' GRAFICA	5
4.2	INDIVIDUAZIONE GRAFICA AZIENDALE	6
4.3	CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO	6
5	DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE	7
6	MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	8
6.1	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON-LINE	8
6.2	ATTRIBUZIONE DELLE DOMANDE	9
7	FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
8	TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	10
8.1	DOMANDE DI PAGAMENTO	10
9	DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.	11
10	DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.	11
11	DOMANDE DI RINUNCIA TOTALE	12
12	PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	12
13	ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)	13
14	CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)	14
15	ISTRUTTORIA E CONTROLLI	14
16	CLAUSOLA DI ELUSIONE	14
17	RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI	14
18	OBBLIGHI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL SOSTEGNO FEASR	15
19	RIFERIMENTI NORMATIVI	15
20	CONTATTI	19

1 DEFINIZIONI

Oltre alle definizioni date dai Regolamenti comunitari (art. 2 del Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i. e art. 2 del Reg. UE 1305 del 2013 e s.m.i), ai fini del presente bando valgono le seguenti:

- **superficie forestale (foresta o bosco):** come da definizione di cui alla legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”, articolo 3.
- **particelle catastali ricadenti in rete Natura 2000:** i criteri per definire le particelle catastali facenti parte della rete Natura 2000 sono specificati nell’Allegato D delle *Misure di Conservazione per la tutela della rete Natura 2000 del Piemonte* (DGR n. 54-7409 del 7.04.2014, modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29.09.2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18.01.2016, D.G.R. n. 24-2976 del 29.02.2016 e con D.G.R. n.1-1903 del 4/9/2020). Ai fini della presente operazione le superfici ammissibili sono determinate sulla base della superficie effettivamente ricadente nel sito.

2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le istruzioni di cui al presente documento si applicano alle domande di pagamento – mantenimento impegni relative all’operazione 12.2.1. “Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000” e connesse alla superficie di cui al Reg. CE 1305/2013 e s.m.i.. - Campagna 2021.

3 BENEFICIARI

Possono presentare domanda di pagamento i Soggetti inseriti nell’allegato 1 della determinazione del Settore Foreste n. 2458 del 09/08/2018 che abbiano adempiuto alle prescrizioni comunicate con l’ammissione a finanziamento.

Per tutti i beneficiari vale quanto segue:

- il mancato rispetto delle prescrizioni comunicate con l’ammissione a finanziamento comporta la decadenza della domanda di sostegno e, conseguentemente, sono inefficaci tutte le domande di pagamento eventualmente presentate ;
- la mancata presentazione della domanda di pagamento comporta i seguenti effetti:

- esclusione dall'erogazione del premio per l'annualità corrispondente;
- non viene comunque meno l'obbligo del rispetto degli impegni, che la Regione potrà verificare tramite controlli in loco a campione.

Con la presentazione della domanda di pagamento, i beneficiari si vincolano, durante l'esecuzione delle attività selvicolturali, a rispettare, sulle superfici ammesse al sostegno e inserite in domanda di pagamento, gli impegni derivanti dalle norme di applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli in Regione Piemonte, contenute nelle "Misure di conservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000" (MDC) approvate con la DGR n. 54-7409 del 7.04.2014, vigenti al momento dell'approvazione del PSR 2014-2020 ed elencate nel testo dell'Operazione. Le modifiche alle Misure di Conservazione che prevedono impegni più restrittivi rispetto a quelli elencati nella scheda dell'Operazione, così come le previsioni delle Misure di Conservazione sitospecifiche e dei Piani di Gestione, dovranno essere comunque rispettate, in quanto costituiscono i nuovi termini di legge, anche se non comporteranno un ricalcolo dell'entità del premio annuale.

Agli indirizzi:

- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/piani-gestione-misure-conservazione> sono pubblicate le Misure di Conservazione generali;
- <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/rete-natura-2000/siti-della-rete-natura-2000-cartografie-normativa> sono disponibili, suddivisi per provincia, le Misure di Conservazione sito-specifiche e i Piani di Gestione dei diversi Siti delle Rete Natura 2000.

4 CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Prima di presentare la domanda di pagamento, i richiedenti devono rivolgersi al proprio gestore per la validazione dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aperto presso l'Anagrafe agricola unica. In particolare è obbligatorio il piano di coltivazione: l'articolo 9, paragrafo 3 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. N. 162 del 12/01/2015 prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto dell'Unione europea, dello Stato e della Regione basate sulle superfici, e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse.

I richiedenti che intendono presentare domanda di pagamento sono tenuti a provvedere tempestivamente alla presentazione della richiesta di aggiornamento dei dati contenuti nel fascicolo in quanto le operazioni di aggiornamento richiedono tempi non determinabili a priori e generalmente superiori a sette giorni lavorativi.

Informazioni dettagliate per l'iscrizione all'Anagrafe agricola, variazioni e cessioni sono disponibili sul sito della Regione Piemonte alla pagina web:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>

4.1 DOMANDA IN MODALITA' GRAFICA

L'art. 17(2) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che tutte le domande di aiuto per il regime di base debbano essere basate su strumenti geospaziali (modalità grafica).

L'Autorità competente fornisce ai beneficiari il corrispondente materiale grafico di cui all'art. 72, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 1306/2013 tramite un'interfaccia basata sul GIS, in modo che possano identificare in modo inequivocabile le parcelle agricole/forestali dell'azienda, la loro ubicazione e superficie, e ulteriori indicazioni circa l'uso delle stesse parcelle, comprese le eventuali superfici non agricole per le quali è chiesto il sostegno nell'ambito delle misure di sviluppo rurale.

Le aziende, per presentare una domanda in modalità grafica, devono compiere le seguenti attività:

- **Aggiornamento della Consistenza Territoriale Grafica nel fascicolo aziendale.** Il sistema definisce le proposte di isole aziendali, ossia la rappresentazione grafica dell'azienda, a partire dai dati del fascicolo del beneficiario, e localizza le caratteristiche stabili del territorio;
- **Compilazione del piano di coltivazione in modalità grafica,** mediante l'individuazione degli usi del suolo sugli appezzamenti colturali, definiti a partire dall'isola aziendale, attraverso il disegno di poligoni con colture omogenee per tipologia di aiuto o di requisito da rispettare.
- **Presentazione della Domanda Grafica:** preparazione della richiesta dei regimi di aiuto per superficie richiedibili dall'azienda, sulla base del piano colturale "disegnato".

In base al disposto dell'art. 43 della legge 11 settembre 2020, n.120 è istituito un nuovo sistema unico di identificazione delle parcelle agricole in conformità all'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, basato sull'evoluzione e sviluppo di sistemi digitali che supportano l'utilizzo di applicazioni grafiche e geo-spaziali per agevolare gli adempimenti previsti in capo ai produttori dalla normativa dell'Unione europea e nazionale in materia agricola e per l'esecuzione delle attività di gestione e di controllo di competenza delle amministrazioni pubbliche.

Il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato annualmente in modalità grafica e geo-spaziale per consentire l'attivazione dei procedimenti amministrativi che utilizzano le informazioni ivi contenute. La superficie aziendale, dichiarata attraverso l'utilizzo di strumenti grafici e geo-spaziali ai fini della costituzione o dell'aggiornamento dei fascicoli aziendali, è verificata sulla base del sistema di identificazione della parcella agricola.

4.2 INDIVIDUAZIONE GRAFICA AZIENDALE

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti del PSR vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

La consistenza territoriale viene rappresentata dalle "isole aziendali" che costituiscono l'azienda.

L'isola aziendale, definita nella circolare AGEA.2016.120 come «Porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale» è generata automaticamente; l'agricoltore deve verificarla e può confermarla, o modificarla. La quantificazione della corrispondente superficie è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di pagamento.

Qualora nel fascicolo aziendale del dichiarante sussistano particelle catastali condotte contenenti superfici agricole/forestali condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4 del Reg. (UE) n. 809/2014. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 sono messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora dall'esame dell'isola aziendale sovrapposta all'ortofoto si evidenzi uno sconfinamento territoriale della superficie effettivamente condotta rispetto all'isola geografica proposta, causato da una reale continuità colturale, è possibile adeguare i limiti dell'isola in questione secondo le disposizioni di armonizzazione di cui alla circolare prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità. Qualora uno dei soggetti abbia dichiarato di condurre la superficie in sovrapposizione con "uso oggettivo", la superficie in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità per il solo soggetto che ha indicato "uso oggettivo".

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

4.3 CONTENUTO DEL PIANO DI COLTIVAZIONE GRAFICO

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del D.M. 12 gennaio 2015, n. 162. La compilazione del piano di coltivazione deve essere effettuata nel rispetto delle modalità di attuazione previste nella circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e s.m.i.

Il piano di coltivazione, predisposto in modalità grafica propedeuticamente alla presentazione di una domanda grafica, viene precompilato e riporta gli usi, la presenza di aree d'interesse ecologico (EFA), il greening, le pratiche equivalenti e ogni altra informazione dichiarata e rilevata nell'anno precedente.

Nel piano di coltivazione grafico devono essere create le isole, all'interno di queste vengono individuati gli appezzamenti con l'indicazione della coltura e la relativa pratica di mantenimento.

5 DATI E DICHIARAZIONI CONTENUTI NELLE DOMANDE

La domanda comprende, in particolare, le dichiarazioni e gli impegni che il richiedente è tenuto a sottoscrivere. È importante sottoscrivere in modo consapevole sia i requisiti e le prescrizioni che l'operazione prevede sia l'impegno a rispettarli per l'intero periodo di attuazione.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di dichiarazione di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Il beneficiario deve, quindi, prestare molta attenzione alle dichiarazioni che firma; l'amministrazione ha il dovere di controllare che le dichiarazioni siano vere, così come i dati contenuti nelle domande.

Qualora nel corso dei controlli delle dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del loro contenuto, oltre alla segnalazione all'autorità giudiziaria, il richiedente, fermo restando quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà al recupero delle somme indebitamente percepite (art. 75 Decadenza dai benefici).

Le domande devono essere coerenti con i dati del fascicolo aziendale e, nel caso delle aziende agricole, devono riportare nel dettaglio tutta la superficie agricola (parcelle) e tutti gli animali dell'azienda, compresi quelli per i quali non viene chiesto alcun sostegno (art. 72 par. 1 lettera a) del reg. (UE) 1306/2013 in combinato disposto con l'art. 67 par. 2 dello stesso regolamento).

I dati del fascicolo aziendale dei soggetti diversi dalle aziende agricole devono riportare tutte le superfici (particelle catastali) oggetto della domanda di pagamento, nonché le altre superfici ancora sotto impegno ai sensi dei precedenti PSR.

Sottoscrivendo la domanda il richiedente dichiara di aver ricevuto in forma orale o scritta o di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento UE n. 679/2016), pubblicata sul Catalogo dei servizi online della Regione

Piemonte (<https://servizi.regione.piemonte.it/>), in apertura del servizio on-line (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>).

La domanda di pagamento deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al paragrafo 6 ed i termini indicati al paragrafo 8.

6 MODALITÀ DI COMPILAZIONE E DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

6.1 MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON-LINE

Le domande di cui alle presenti istruzioni devono essere presentate in modalità informatizzata utilizzando il Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

Le domande possono essere compilate e presentate:

- tramite l'ufficio CAA che ha effettuato l'iscrizione in Anagrafe del richiedente e presso cui è stato costituito il fascicolo aziendale. La domanda preparata dal CAA può essere sottoscritta con firma grafometrica, in tal caso il documento digitale è perfetto giuridicamente e non deve essere stampato. In alternativa la domanda può essere stampata e firmata in modo tradizionale. In tal caso la domanda (con allegato la fotocopia di un documento di identità in corso di validità) deve essere depositata nel fascicolo aziendale presso il CAA.
- Il legale rappresentante può operare in proprio, utilizzando il servizio "PSR 2014-2020", pubblicato sul Catalogo dei servizi online della Regione Piemonte (<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>) nel tema "Agricoltura" a cui accede con CIE, CNS, certificato digitale, SPID o con le credenziali di accesso acquisite mediante registrazione al portale www.sistemapiemonte.it (registrazione light), valide fino a settembre 2021. Per maggiori informazioni sulle modalità di accesso si invita a consultare la pagina dedicata <https://servizi.regione.piemonte.it/come-accedere-ai-servizi>
Al momento della trasmissione la domanda viene sottoscritta con firma elettronica semplice, ai sensi della L.R. n.3/2015, è perfetta giuridicamente quindi non deve essere stampata.
Il legale rappresentante può essere sostituito da un'altra persona con potere di firma. In tal caso il soggetto deve essere registrato in anagrafe tra i soggetti collegati all'azienda/ente. Il legale rappresentante può altresì individuare un "operatore delegato" o un "funzionario delegato" che può operare sui servizi on-line in nome e per conto del legale rappresentante, senza potere di firma. In questo caso la domanda potrà essere trasmessa solo dal legale rappresentante. Anche in questo caso il delegato deve essere regi-

strato in anagrafe tra i soggetti collegati. La registrazione può essere effettuata seguendo le istruzioni riportate alla pagina:

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/anagrafe-agricola-piemonte#tab-enti-pubblici>

Altrimenti, gli interessati possono utilizzare l'apposita modulistica pubblicata sul sito della Regione Piemonte, nell'area tematica "Agricoltura", nella sezione modulistica (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/modulistica-anagrafe-agricola>);

La modalità di presentazione della domanda di pagamento in proprio è l'unica possibile per i Soggetti che hanno aperto il proprio fascicolo aziendale presso la P.A..

Il servizio on-line "PSR 2014-2020" è lo strumento per conoscere lo stato di avanzamento delle pratiche presentate, consultare i documenti legati al procedimento e presentare le comunicazioni successive alla domanda.

Solo con la fase della trasmissione telematica, la domanda si intende effettivamente presentata.

6.2 ATTRIBUZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, in base alla DGR 21 febbraio 2020 n.11-1030, sono attribuite come competenza territoriale al Settore Tecnico della Direzione OOPP, Difesa del suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica nel quale ricade la maggior parte della superficie oggetto di impegno.

I Settori sono i seguenti:

TECNICO REGIONALE – AREA METROPOLITANA DI TORINO

email: tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.regionale.TO@cert.regione.piemonte.it
C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino | tel. 011-432.1405 | fax 011-432.2826

TECNICO REGIONALE - ALESSANDRIA E ASTI

email: tecnico.regionale.AL_AT@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.regionale.AL_AT@cert.regione.piemonte.it
Piazza Turati, 4 15121 ALESSANDRIA | tel. 0131.577111 | fax 0131.232801

TECNICO REGIONALE - BIELLA E VERCELLI

email: tecnico.regionale.BI_VC@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.regionale.BI_VC@cert.regione.piemonte.it
Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli | tel. 0161.283111 | fax 0161.215785
Via Quintino Sella, 12 - 13900 Biella | Tel.015-8551511 | Fax 015-8551560

TECNICO REGIONALE - CUNEO

email: tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it
C.so Kennedy, 7/bis - 12100 Cuneo | tel. 0171.321911 | fax.0171.602084

TECNICO REGIONALE - NOVARA E VERBANIA

email: tecnico.regionale.NO_VB@regione.piemonte.it
PEC: tecnico.regionale.NO_VB@cert.regione.piemonte.it

Via Mora E Gibin, 4 - 28100 Novara | tel. 0321.666111 | fax 0321-666121 (Sede principale)
Via dell'Industria, 25 - 28924 Verbania | Tel. 0323-509349 | Fax: 0323-509326
VIA Romita, 13bis - 28845 Domodossola | Tel. 0324-226811 | Fax: 0324-226861

7 FINALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Nella compilazione della domanda è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

- Domanda iniziale: è la prima domanda di pagamento presentata per la campagna 2021;
- Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui la domanda venga presentata secondo le modalità previste dal summenzionato articolo. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del reg. (UE) 809/2014 e s.m.i., nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire;
- Domanda di rinuncia totale; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende rinunciare.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. "La domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o un'altra dichiarazione o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui al paragrafo precedente riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi."

8 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

8.1 DOMANDE DI PAGAMENTO

I termini ultimi per la presentazione delle domande di pagamento previste per la campagna 2021 sono fissati come di seguito:

- a) **domande iniziali: entro le ore 23:59:59 del giorno 25 giugno 2021** (art. 13 del reg. UE 809/2014 e s.m.i. e D.M. n 215187 del 10/05/2021);
- b) **domande di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. e e D.M. n 215187 del 10/05/2021 : **entro le ore 23:59:59 del giorno 12 luglio 2021;**
- c) **domande di revoca parziale o totale** ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i.: verrà successivamente comunicato il termine ultimo per la presentazione.

I suddetti termini potranno essere modificati con successivo provvedimento sulla base delle decisioni del Governo Italiano in merito al recepimento del Regolamento (UE) n. 540 del 26 marzo 2021.

9 DOMANDE DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 15 REG. UE 809/2014 E S.M.I.

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i. che consente di modificare alcuni dati dichiarativi della domanda precedentemente presentata.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni e/o modifiche che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Il richiedente, come detto, può modificare (o aumentare) le superfici anche riguardo al loro uso rispetto alla domanda già presentata, a condizione che i requisiti previsti dall'ammissibilità dell'operazione 12.2.1, così come comunicati con l'ammissione a finanziamento, siano rispettati.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle particelle forestali che presentano inadempienze.

10 DOMANDE DI REVOCA PARZIALE O TOTALE AI SENSI DELL'ART. 3 REG. UE 809/2014 E S.M.I.

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i., si sottolinea che una domanda di pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica. Tale ritiro è registrato dall'autorità competente. Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

I ritiri di cui all'articolo 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. riportano i beneficiari nella situazione in cui si trovavano prima della presentazione dei documenti in questione o di parte di essi.

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- revoca di un gruppo di premio richiesto.

Qualora la domanda di revoca ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e s.m.i. non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda iniziale.

11 DOMANDE DI RINUNCIA TOTALE

Qualora un beneficiario voglia rinunciare totalmente a una domanda trasmessa deve trasmettere, tramite l'utilizzo dell'apposita procedura informatica, una comunicazione di rinuncia totale.

Non sono autorizzate rinunce qualora il beneficiario sia stato informato dall'autorità competente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda oggetto di rinuncia o se l'autorità competente ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco sono emerse inadempienze.

La rinuncia comporta la restituzione con gli interessi di eventuali importi percepiti e per gli impegni pluriennali il rimborso riguarda anche le eventuali annualità pregresse.

12 PRESENTAZIONE TARDIVA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Ai sensi dell'art. 13, del reg. (UE) 640/2014 e s.m.i., **le domande iniziali** possono essere presentate con un ritardo massimo di 25 giorni solari successivi rispetto al termine di cui al presente bando, previsto al **25 giugno**, quindi entro le ore **23:59:59 del giorno 20 luglio 2021**.

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 640/2014 e s.m.i., salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 Reg. UE 640 del 2014 e s.m.i., la presentazione di una "**domanda di modifica** ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014 e s.m.i." oltre il termine del 12 luglio comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino alle **ore 23:59:59 del 20 luglio 2021**.

In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le suddette domande iniziali e/o di modifica pervenute oltre il termine del 20 luglio 2021 vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda iniziale e/o della domanda di modifica, **sono irricevibili**.

Le domande di revoca parziale e/o totale ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 809/2014 e s.m.i. pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità all'agricoltore **sono irricevibili**.

13 ERRORI PALESI (ART. 4 REG. UE 809/2014 E S.M.I.)

La modifica, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 809/2013 e s.m.i., permette di correggere e adeguare la domanda precedentemente presentata e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

In linea del tutto esemplificativa, non potranno essere considerati errori palesi la dimenticanza di documentazione obbligatoria, l'inserimento di particelle e/o interventi in domanda.

In ogni caso, per maggiori chiarimenti in merito, si rimanda alle Linee Guida per l'individuazione dell'errore palese (https://www.arpea.piemonte.it/pagina19960_disposizioni-comuni.html)

14 CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI (ART. 4 REG. UE 640/2014 E S.M.I.)

Si rimanda integralmente al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 approvato con Determinazione di ARPEA n. 159 dell'11/08/2016 e s.m.i...

15 ISTRUTTORIA E CONTROLLI

Per quanto riguarda la parte relativa all'istruttoria e controlli e i relativi esiti, riduzioni ed esclusioni (compreso il cumulo delle riduzioni), si rimanda integralmente:

- al manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (https://www.arpea.piemonte.it/pagina19961_misure-sigc.-html);
- alla determinazione del Settore Foreste n. 2867 del 22 agosto 2019 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000) – D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016 – Modifiche e integrazioni all'allegato della D.D. n. 162 del 19/01/2018.";
- alla Determinazione di ARPEA n. 22 del 26/01/2018 "Scheda operativa dell'Operazione 12.2.1", n. 264 del 13/09/2019 (revisione del verbale di controllo in loco) e n. 5 del 13 gennaio 2021 (https://www.arpea.piemonte.it/pagina19964_psr-2014-2020-operazione-1221.html).

16 CLAUSOLA DI ELUSIONE

I benefici previsti dalla legislazione settoriale non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici (art. 60 del Reg. UE 1306/2013).

17 RICORRIBILITÀ DEI PROVVEDIMENTI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall'Arpea, dai Soggetti delegati pubblici e dalla Regione Piemonte è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità stabilite, in base alla Legge e alla normativa in materia, da ciascun Ente responsabile e comunicata ai beneficiari.

18 OBBLIGHI RELATIVI ALLA COMUNICAZIONE DEL SOSTEGNO FEASR

Il Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 (art. 13 e Allegato III), modificato dal Reg. (UE) n. 669 del 2016 prevede che durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informi il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Si rammenta quindi ai beneficiari delle misure in oggetto che dispongano di proprio sito web per uso professionale, di esporre su tale supporto:

- una breve descrizione dell'operazione di cui si beneficia,
- gli emblemi delle istituzioni che contribuiscono al sostegno (evidenziando in uno slogan il sostegno finanziario dell'Unione europea) e il logo del PSR.

A tal fine, nella homepage del sito web del beneficiario, va applicata un'immagine/banner o elemento grafico da creare sulla base del fac simile "immagine/banner web" e che dovrà rimandare/linkare ad una pagina web dedicata nella quale vanno inserite le informazioni contenute nel fac simile "poster/targa/cartello informativo/pagina web", disponibili alla pagina web dedicata alla cartellonistica del PSR.

Ulteriori informazioni in merito agli obblighi relativi alla comunicazione del sostegno FEASR sono reperibili al seguente link:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

19 RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 settembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 e s.m.i. del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI "Condizionalità" ed Allegato II;
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli

organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

- Regolamento (UE) n. 1307/2013 e s.m.i. del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 e s.m.i. della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, e s.m.i. dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e s.m.i. della commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 e s.m.i. della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di

controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione, i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell'ambito di misure di sostegno connesse agli animali, nonché la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento.

NORMATIVA STATALE

- D.M. n. 264094 del 08/06/2021: Modifica del decreto 10 maggio 2021 prot. 215187 concernente "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021";
- Decreto ministeriale n. 215187 del 10 maggio 2021 "Termini per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2021";
- Decreto ministeriale n. 2588 del 10/03/2020, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- Legge Regionale 21.06.2002, n.16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari, e le successive modifiche ed integrazioni di cui alla Legge Regionale 13.11.06 n. 35 che, all'art 12, ha previsto la trasformazione dell'organismo pagatore regionale - Finpiemonte s.p.a. in Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;
- Decreto MiPAF del 25/01/2008 n.1003 che all'articolo unico riconosce l'Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura (ARPEA) quale Organismo Pagatore sul territorio della Regione Piemonte ai sensi del Reg. CE n. 885/2006 a decorrere dal 01/02/2008;

NORME E ATTI REGIONALI

- Programma di sviluppo Rurale della Regione Piemonte disponibile sul sito regionale al link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/testo-vigente-psr-2014-2020>
- D.G.R. n. 28-3015 del 7 marzo 2016 - approvazione delle disposizioni attuative per l'Operazione 12.2.1 (<http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2016/12/siste/00000045.htm>)
- determinazione del Settore Foreste n. 959 del 27/04/2016 - apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'operazione 12.2.1. del PSR 2014-2020 e approvazione delle Norme tecniche e amministrative per la sua attuazione, così come modificate dalla determinazione n. 2026 del 05/08/2016;
- determinazione del Settore Foreste n. 575 del 02/03/2017 e n. 1578 del 30/05/2017 - approvazione degli elenchi delle domande di sostegno ammesse e finanziate, ammesse ma non finanziate per mancanza di risorse e delle domande non ammesse
- determinazione del Settore Foreste n. 162 del 19 gennaio 2018 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Indennità forestale Natura 2000). Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione della DGR n. 12-4005 del 3/10/2016";
- determinazione del Settore Foreste n. 2867 del 22 agosto 2019 "PSR 2014-2020, op. 12.2.1 (Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000) – D.G.R. n. 12-4005 del 3/10/2016 – Modifiche e integrazioni all'allegato della D.D. n. 162 del 19/01/2018.";
- Deliberazione della Giunta Regionale 30 luglio 2018, n. 56-7317 Reg. (UE) n. 1305/2013. "P.S.R. 2014 - 2020. Integrazione delle risorse, di cui alla DGR n. 28- 3015 del 07.03.2016, di Euro 1.770.000,00 per l'Operazione 12.2.1 "Compensazioni del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 2000".
- D.D. 9 agosto 2018, n. 2458/A1807A - PSR 2014-2020, op. 12.2.1. DD n. 1578 del 30/05/2017 - Correzione errore materiale. Accoglimento richiesta eliminazione superfici. Integrazione alla graduatoria dei soggetti ammessi e finanziati.
- D.D. 10 ottobre 2018, n. 3235/A1807A - PSR 2014-2020, op. 12.2.1. DD n. 2458 del 09/08/2018. Integrazione alla graduatoria.

- Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2020, n. 11-1030 Disposizioni per le Direzioni A1600A - Ambiente, Energia e Territorio e A1800A – Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica a seguito della riorganizzazione di cui alla D.G.R. 29 ottobre 2019, n. 4-439.

20 CONTATTI

Siti internet di riferimento:

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/m12-indennita-natura-2000/operazione-1221-pagamento-compensativo-per-zone-forestali-natura-2000>

<https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/psr-2014-2020-procedimenti>

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programma-sviluppo-rurale-feasr/gestione-attuazione-psr/targhe-cartelli-informativi-sul-sostegno-feasr>

E' possibile richiedere informazioni tramite e-mail a:

comunicazioneforestale@regione.piemonte.it oppure a psr@regione.piemonte.it

E' inoltre disponibile un servizio telefonico per informazioni amministrative, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 18 (festivi esclusi) al Numero verde 800.333.444 (gratuito da telefono fisso e mobile).

Per Assistenza applicativa telefonare al numero 0110824455 (lun - ven ore 8.00 - 18.00, festivi esclusi).